

AVVISO PUBBLICO

Invito a presentare domande di contributo a valere sul Fondo provinciale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 39 della Legge Regionale 9.8.2005, n. 18 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro" – ANNUALITÀ 2015.

La promozione della formazione e dell'occupazione dei lavoratori con disabilità rappresenta un obiettivo fondamentale delle politiche socioeconomiche dell'Unione Europea e degli Stati membri.

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con Deliberazione della Giunta regionale 13.3.2015, n. 431, ha confermato l'individuazione delle Province come soggetto deputato alla gestione del Fondo provinciale per l'occupazione dei disabili, approvando nel contempo gli indirizzi e i criteri a cui le stesse Province devono attenersi. La Provincia di Trieste, pertanto, intende favorire la creazione di posti di lavoro per cittadini disabili disoccupati, attraverso incentivi ad imprese attive sul territorio e lo sviluppo di nuove imprese a conduzione, o a prevalente partecipazione, di cittadini disabili che, alla data di presentazione della domanda di contributo, risultino iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 68/1999 tenuto dal Centro per l'Impiego di Trieste.

TITOLO I – CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente avviso prevede una serie di incentivi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento o di mantenimento del lavoro attraverso azioni di collocamento mirato avviate a partire dal 1.1.2015 o comunque da avviarsi entro il 31.12.2015.
2. I contributi di cui al presente avviso sono erogati a sostegno delle assunzioni delle persone disabili e della loro permanenza sul posto di lavoro attraverso iniziative di collocamento mirato specificamente progettate, nonché iniziative di auto impresa o di sviluppo aziendale che presuppongono l'inserimento lavorativo di persone con disabilità

Articolo 2 – Oggetto

1. Gli interventi per i quali è possibile formulare istanza di contributo sono i seguenti:
 - a) incentivi all'assunzione, alla stabilizzazione e al mantenimento della forza lavoro;
 - b) realizzazione e adeguamento del posto di lavoro;
 - c) rimozione di barriere architettoniche;
 - d) interventi per l'avvio e l'adozione di forme di telelavoro;
 - e) iniziative volte a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti;
 - f) iniziative volte a sostenere progetti di riabilitazione;
 - g) attività di tutoraggio e di supporto;
 - h) attività formative per il personale dipendente chiamato ad affiancare i lavoratori disabili;
 - i) attività formative per il personale disabile;
 - j) iniziative volte alla conciliazione dei tempi di lavoro e di cura familiare;
 - k) incentivi all'autoimprenditorialità;

- l) progetti di sviluppo aziendale e di investimento che prevedano l'assunzione di personale disabile.

Articolo 3 – Destinatari finali

1. Sono destinatari degli interventi di cui all'articolo 2 i lavoratori disabili, così come definiti dall'vedi l'art. 1 della legge 68/1999, che al momento della presentazione della domanda siano:

- a) disoccupati e/o inoccupati iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 68/1999. Per la condizione di disoccupato, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente e, in particolare, al D. Pres. Reg. 5 luglio 2005, n. 0227/Pres. "Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata";
- b) i lavoratori disabili già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della legge 68/1999 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio, legge 2.4.1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), che presentino particolare difficoltà di mantenimento al lavoro;
- c) i lavoratori che sono stati riconosciuti disabili in costanza di rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 4 comma 4 della legge 68/1999, ovvero assunti al di fuori delle procedure del collocamento mirato, ma riconosciuti computabili secondo quanto consentito dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 66/2001 dd. 10.7.2001;
- d) i lavoratori disabili già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della legge 68/1999 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio, e per i quali si verifichi un aggravamento delle condizioni di salute che possa compromettere il proseguimento del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 10 comma 3 della legge 68/1999.

Articolo 4 – Risorse finanziarie

1. Per gli interventi previsti dal presente avviso si assegna l'importo complessivo di 1.487.000,00 euro, a carico del Fondo Provinciale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 39 della legge regionale 18/2005, e precisamente come indicato nella tabella seguente:

tipologie di azioni	importi assegnati	regime di aiuto
Interventi di cui all'articolo 2 punto 1 lettere da a) a g) nell'ipotesi di tutoraggio interno e da h) a i)	euro 1.000.000,00	Aiuti di Stato in regime di esenzione Regolamento (UE) n. 651/2014
Progetti speciali attivati dalla Provincia di Trieste di cui all'articolo 2 punto 1 lettera g) nell'ipotesi di tutoraggio esterno e da j) a l)	euro 487.000,00	Aiuti "de minimis" Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014

2. Le risorse riservate al finanziamento di una tipologia di intervento, ma rimaste inutilizzate per carenza di domande ammissibili, per rinuncia o per mancata erogazione, anche parziale, del contributo concesso, saranno utilizzate per soddisfare domande di contributo per altri interventi giudicate ammissibili ma non finanziate – integralmente o parzialmente – per carenza di fondi.

3. La riassegnazione avverrà nel rispetto del seguente ordine di priorità:

- a) incentivi all'assunzione, alla stabilizzazione e al mantenimento della forza lavoro;
- b) realizzazione e adeguamento del posto di lavoro;
- c) rimozione di barriere architettoniche;
- d) interventi per l'avvio e l'adozione di forme di telelavoro;
- e) iniziative volte a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti;
- f) iniziative volte a sostenere progetti di riabilitazione;
- g) attività di tutoraggio e di supporto;
- h) attività formative per il personale dipendente chiamato ad affiancare i lavoratori disabili;
- i) attività formative per il personale disabile;
- j) iniziative volte alla conciliazione dei tempi di lavoro e di cura familiare;
- k) incentivi all'autoimprenditorialità;
- l) progetti di sviluppo aziendale e di investimento che prevedano l'assunzione di personale disabile.

Articolo 5 – Regime di aiuto

1. I contributi previsti dal presente avviso all'articolo 2 punto 1. lettere da a) a f) e da h) ad i) sono concessi in conformità al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.6.2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. L'aiuto di Stato a cui si fa riferimento, in particolare, è il n. SA.41452, registrato dal sistema di notifica elettronica della Commissione europea (SANI 2) il giorno 1.4.2015.

2. I contributi previsti dal presente avviso all'articolo 2 punto 1. lettera g), se attivati da tecnici interni all'azienda, sono concessi in conformità al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.6.2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. L'aiuto di Stato a cui si fa riferimento, in particolare, è il n. SA.41452, registrato dal sistema di notifica elettronica della Commissione europea (SANI 2) il giorno 1.4.2015.

3. I contributi previsti dal presente avviso all'articolo 2 punto 1. lettera g), se attivati da tecnici esterni all'azienda, e dalla lettera a j) a l) sono concessi in regime "de minimis", e precisamente in conformità ai Regolamenti di seguito indicati:

- a) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 per tutti i settori economici, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24.12.2013, ai sensi del quale l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; per le sole imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione "de minimis" è invece di 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.;
- b) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18.12.2013 per il settore

agricolo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/I del 24.12.2013, ai sensi del quale, per le imprese del settore agricolo, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 15.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

- c) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27.6.2014 per il settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 190/45 del 28.6.2014, ai sensi del quale, per le imprese attive nel settore della pesca, il limite massimo degli aiuti "de minimis" è fissato a 30.000,00 euro per ogni beneficiario nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Il regolamento (UE) n. 651/2014 si applica dal 1.7.2014 fino al 31.12.2020.

4. I regolamenti "de minimis" di cui al comma 2 del presente articolo si applicano dal 1.1.2014 e fino al 31.12.2020.

Articolo 6 – Cumulabilità degli incentivi

1. Gli incentivi di cui al presente avviso sono cumulabili tra loro e, per gli stessi costi ammissibili:

- a) con altri aiuti di Stato o aiuti "de minimis" concessi da normative nazionali o locali, a meno che le medesime normative dispongano un divieto di cumulo, a condizione che il totale degli aiuti non porti al superamento dell'intensità d'aiuto più elevata applicabile;
- b) con altri aiuti esentati ai sensi del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, oltre la soglia massima applicabile, purché il cumulo non porti al superamento di una intensità di aiuto superiore al 100 per cento dei costi pertinenti.

2. Nel caso in cui il totale degli aiuti risultasse superiore alle intensità di aiuto di cui al comma 1, l'importo dell'incentivo dovrà essere ridotto sino al raggiungimento di tali intensità di aiuto.

Articolo 7 – Modalità di partecipazione

1. I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, devono produrre domanda in competente bollo alla Provincia di Trieste – Piazza Vittorio Veneto, n. 4 – 34132 Trieste, consegnandola a mano presso l'Ufficio Protocollo oppure inoltrandola tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine del 31.12.2015, ovvero via posta elettronica certificata, ai sensi della normativa vigente. Nel caso di invio tramite PEC, sarà necessario allegare anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con il numero identificativo della marca da bollo apposta. In caso di verifica da parte dell'ufficio, la copia della domanda trattenuta dal datore di lavoro dovrà essere corredata della marca da bollo riportante il medesimo numero identificativo dichiarato, pena l'esclusione.

2. Ai fini dell'osservanza dei termini di presentazione della documentazione richiesta fa fede il protocollo di arrivo agli Uffici competenti nel caso di consegna a mano; ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la data del timbro dell'ufficio postale di spedizione; in caso di utilizzo di PEC, la ricevuta rilasciata dal sistema.

3. La domanda, redatta sulla modulistica predisposta dalla Provincia di Trieste, deve essere sottoscritta dal soggetto interessato al beneficio (nel caso di persone giuridiche dal soggetto munito dei poteri di rappresentanza), deve indicare l'indirizzo PEC che dovrà essere utilizzato per la corrispondenza e le notificazioni e deve recare le dichiarazioni, rese dal

medesimo soggetto ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestanti:

- a) l'avvenuta presa visione e conoscenza delle norme contenute nel presente avviso;
- b) la tipologia dell'iniziativa per la quale sono richiesti i contributi previsti dal presente avviso, con relazione illustrativa, preventivi di spesa e ogni altro documento utile alla valutazione del progetto;
- c) l'attestazione che le spese previste sono riconducibili a quelle indicate come ammissibili per ciascuna tipologia di intervento, ai sensi del presente avviso;
- d) i dati necessari (matricola INPS, INAIL ed eventualmente Cassa Edile, contratto collettivo nazionale applicato) a consentire alla Provincia la richiesta del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dd. 24.10.2007;
- e) i nominativi dei lavoratori disabili che parteciperanno al progetto, la tipologia contrattuale prevista, il dettaglio delle specifiche attività e dell'orario di lavoro;
- f) la dichiarazione relativa agli aiuti “de minimis” di cui l'impresa richiedente ha eventualmente già beneficiato nel corso del triennio;
- g) la dichiarazione che l'impresa richiedente non è in difficoltà, secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 18 del Regolamento (UE) n. 651 dd. 17.6.2014.

4. Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, tanto da rendere non identificabile il progetto d'impresa, saranno dichiarate inammissibili. La Provincia di Trieste si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda.

5. Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno di pubblicazione del presente avviso e fino al 31.12.2015.

6. Sono ammissibili a contributo gli interventi di cui all'articolo 2 punto 1. lettere da a) a g), limitatamente all'ipotesi di tutoraggio interno, e da h) a i) attivati a partire dal 1.1.2015 o da attivarsi entro il 31.12.2015, salvo quanto disposto dagli articoli successivi in merito agli obblighi dei beneficiari previsti dal presente avviso.

7. Sono ammissibili a contributo gli interventi di cui all'articolo 2 punto 1. lettera g), nel caso di tutoraggio affidato a soggetti esterni all'azienda, e dalle lettere da j) a l) non ancora avviati alla data di presentazione della domanda.

8. La modalità di riconoscimento del contributo è a sportello. La Provincia di Trieste si riserva la possibilità di disporre la chiusura anticipata del bando in caso di esaurimento dei fondi disponibili, nonché l'eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande, nel caso di utilizzo solo parziale dei fondi a disposizione. Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari o di riduzione di importo in sede di esame delle rendicontazioni finali, la Provincia di Trieste, tenuto conto dell'entità delle risorse rese disponibili e del numero di domande inizialmente escluse per esaurimento dei fondi, si riserva la possibilità di procedere all'istruttoria delle istanze ammissibili, eventualmente giacenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione, provvedendo contestualmente a fissare nuovi termini di ammissibilità delle spese e di presentazione delle rendicontazioni finali, secondo la tempistica prevista dal presente bando.

9. La Provincia di Trieste si riserva di informare dell'eventuale proroga della scadenza

ultima dell'avviso oltre la data stabilita e dell'eventuale rifinanziamento tramite pubblicazione della notizia sul sito web istituzionale.

Articolo 8 – Obblighi dei beneficiari comuni a tutti gli interventi

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a fornire alla Provincia di Trieste le informazioni e la documentazione comprovanti gli interventi effettuati e a consentire gli opportuni controlli sulla documentazione presentata, nonché gli eventuali sopralluoghi per la verifica delle attività finanziate. Le verifiche potranno altresì essere effettuate presso gli enti previdenziali e richieste agli organi competenti alla vigilanza in materia di lavoro.

2. I beneficiari sono tenuti a dare comunicazione motivata alla Provincia dell'eventuale interruzione anticipata dell'iniziativa finanziata, qualunque ne sia la causa, nonché a segnalare tempestivamente ogni mutamento del rapporto di lavoro con i disabili destinatari degli interventi.

3. In tutti i casi di acquisto di beni strumentali, i beneficiari sono tenuti a riportare sui medesimi la dicitura: "Con il contributo della Provincia di Trieste".

Articolo 9 - Variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1. In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, gli incentivi vengono concessi od erogati al soggetto subentrante, dietro sua richiesta, a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere l'incentivo e che in capo al medesimo soggetto sussistano le obbligazioni già assunte dal beneficiario originario, in relazione al presente avviso.

2. La domanda di subentro deve essere inviata alla Provincia di Trieste, corredata di tutta la documentazione attestante uno degli eventi di cui al comma 1 ed attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro o degli interventi per i quali erano stati richiesti gli incentivi.

Articolo 10 – Integrazioni documentali

1. In sede di istruttoria gli uffici competenti provvederanno a richiedere agli interessati l'integrazione di informazioni o documentazioni incomplete ovvero mancanti, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti.

2. Gli interessati sono tenuti a fornire le richieste integrazioni entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di esclusione.

Articolo 11– Ammissione e concessione del contributo

1. Le domande di contributo vengono istruite dalla Provincia secondo l'ordine cronologico di presentazione per ciascuna tipologia di intervento: verificata la sussistenza dei requisiti di cui al presente avviso, sentiti la Sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili e il Comitato Tecnico, nel rispetto delle rispettive competenze, essa provvede all'ammissione o meno delle domande e, nei limiti delle risorse disponibili, alla concessione dei contributi.

2. Qualora se ne ravvisi la necessità per la natura del progetto presentato, la Provincia si riserva di acquisire il parere di soggetti di provata competenza, ai fini dell'ammissione a contributo.

3. L'istruttoria si conclude, di norma, 220 giorni dopo la data di ricevimento della domanda, ricalcolati in caso di interruzione dei termini per richiesta di chiarimenti, ai sensi della legge 241/90 e del regolamento provinciale vigente.

4. Fermo restando l'esercizio del potere di autotutela della Provincia di Trieste, il contributo, una volta concesso, non è suscettibile di adeguamento.
5. Qualora all'atto della presentazione della domanda il richiedente non abbia la sede legale o una unità operativa sul territorio della provincia, l'apertura della sede dovrà essere comunicata entro e non oltre 90 giorni dalla concessione dell'agevolazione, a pena di decadenza dal beneficio.
6. Costituisce condizione di ammissibilità il non essere impresa in difficoltà secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 18 del Regolamento (UE) n. 651 dd. 17.6.2014

Articolo 12 – Erogazione del contributo

1. La liquidazione delle somme assegnate avviene in un'unica soluzione, ad ultimazione del progetto e dietro presentazione della documentazione di rendicontazione prevista.
2. Il beneficiario può richiedere un anticipo pari al 70% del contributo concesso, dietro presentazione di idonea garanzia fideiussoria: in tal caso, entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo, contestualmente alla richiesta di erogazione dell'anticipo, il beneficiario deve presentare una fideiussione bancaria o assicurativa della durata di tre anni, escutibile a prima richiesta, per l'intero ammontare della somma concessa a titolo di contributo.
3. Preliminarmente all'erogazione del saldo, saranno effettuate le eventuali riparametrazioni del contributo assegnato, in relazione all'effettivo ammontare dei costi totali sostenuti per la realizzazione del progetto. In particolare, qualora le spese rendicontate fossero inferiori rispetto a quelle ammesse a preventivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto; nel caso in cui le spese rendicontate risultassero superiori, il contributo riconoscibile corrisponderà comunque a quello ammesso a preventivo.
4. L'erogazione del contributo sarà subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) verifica del soddisfacimento delle condizioni previste dal presente bando;
 - b) ricorrere i presupposti, assenza di inadempimenti ai sensi del DM 18.1.2008, n. 40, che reca: "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29.9.1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni" e che prevede all'art. 2 che i soggetti pubblici, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 10.000,00 euro, procedono alla verifica degli eventuali inadempimenti inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi Spa;
 - c) acquisizione della dichiarazione che l'impresa richiedente non è destinataria di un'ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato determinati aiuti illegali e incompatibili, ovvero che – pur versando nella detta condizione – ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero o ha depositato l'importo in un conto corrente bloccato (c.d. "clausola Deggendorf").
5. Qualora sia destinatario di un'ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato determinati aiuti illegali e incompatibili, il beneficiario dovrà provvedere alla regolarizzazione entro e non oltre 90 giorni, dandone notizia alla Provincia ai fini dell'erogazione del contributo concesso, a pena di revoca.
6. I beneficiari di tutti gli interventi di cui al presente avviso sono tenuti a presentare entro

il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita richiesta da parte della Provincia:

- a) la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante che il beneficiario ha ricevuto oppure non ha ricevuto altri incentivi per i medesimi costi ammessi a contributo;
- b) la scheda di liquidazione, redatta sul modello predisposto dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. n. 600/1973.

7. È prevista la trattenuta del 4% sugli importi da erogarsi, salvo le eventuali esenzioni di legge, qualora il contributo sia finalizzato ad attività commerciale, da intendersi come attività, anche svolta occasionalmente, produttiva di reddito d'impresa, ai sensi dell'articolo 55 del TUIR 917/86. Si specifica a tale proposito che le associazioni, gli enti e i consorzi beneficiari del contributo, pur svolgendo in genere un'attività di natura istituzionale non commerciale, possono svolgere un'attività suscettibile di corrispettivi aventi natura commerciale: allorché tali soggetti esplicano un'attività obiettivamente di natura commerciale, assumono in quella circostanza la veste di "imprese" e come tali sono assoggettabili a tassazione per i redditi derivanti dall'esercizio anche occasionale di attività commerciali ovunque prodotti e indipendentemente dalla loro destinazione. Ris. Min. Fin. 606 dd. 25.08.1989.

Articolo 13 – Revoca del contributo

1. I contributi di cui al Titolo II e Titolo III del presente avviso sono revocati interamente nei seguenti casi:

- a) se interviene il licenziamento del lavoratore disabile, per motivi diversi dalla giusta causa, dalle dimissioni o dal decesso, prima della conclusione dei periodi di cui all'articolo 21 del presente avviso;
- b) se interviene la cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa, dimissioni o decesso, prima che siano trascorsi tre mesi dalla data di assunzione;
- c) se non vengono fornite le informazioni richieste dalla Provincia utili al rilevamento dell'intervento;
- d) se gli interventi per i quali è stato concesso il finanziamento non sono avviati o realizzati entro i termini previsti;
- e) qualora il beneficiario, destinatario di un'ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato determinati aiuti illegali e incompatibili, non abbia rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero o non lo abbia depositato in un conto corrente bloccato entro il termine di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 12 comma 5 del presente avviso;
- f) qualora il beneficiario non abbia provveduto entro il termine perentorio di 90 giorni a comunicare l'apertura della sede o unità locale, ai sensi dell'articolo 11 comma 5.

2. I contributi di cui al Titolo III del presente avviso sono revocati parzialmente nel caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per giusta causa, dimissioni o decesso, purché l'evento si verifichi dopo i tre mesi dalla data di assunzione. In tale ipotesi, gli importi sono proporzionati al periodo effettivamente svolto dal lavoratore.

3. I contributi di cui al Titolo IV del presente avviso sono revocati interamente, con il recupero delle somme eventualmente già erogate, nei seguenti casi:

- a) mancata o difforme realizzazione del progetto (al di fuori delle modifiche richieste e preventivamente autorizzate dalla Provincia di Trieste);
- b) mancata trasmissione della documentazione e degli idonei giustificativi delle spese complessive sostenute, nei termini previsti dal presente avviso;
- c) mancato rispetto dell'impegno a mantenere la sede e/o unità operativa nell'ambito provinciale per almeno tre anni dalla data di avvio dell'attività;
- d) mancato mantenimento dell'attività della partita IVA per almeno tre anni dalla data di avvio dell'attività.
- e) rinuncia del beneficiario.

4. I contributi di cui al Titolo IV del presente avviso sono revocati parzialmente, in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta, nel caso in cui la rendicontazione attesti spese inferiori a quanto previsto nel programma di investimenti.

5. Fatte salve le pene previste dall'attuale legislazione per chi fornisce false o mendaci dichiarazioni o produce false attestazioni, i contributi sono revocati anche qualora, dai controlli effettuati, emerga la mancanza di uno o più requisiti verificati in sede di istruttoria nella domanda di contributo o comunque contenuti nella documentazione allegata alla stessa.

6. La revoca comporta l'esclusione dalla concessione del contributo, l'obbligo della restituzione di quanto eventualmente percepito ed il pagamento degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della effettiva restituzione, ai sensi dell'articolo 49, comma 2 della legge regionale n. 7/2000.

Articolo 14 – Controlli, valutazione e monitoraggio degli interventi

1. La Provincia di Trieste potrà effettuare:

- a) controlli a campione sulla documentazione presentata a corredo della richiesta di contributo;
- b) sopralluoghi a campione sulle iniziative finanziate;
- c) il monitoraggio e la valutazione degli interventi finanziati presentandone i risultati alla Sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili e al Comitato Tecnico, nel rispetto delle rispettive competenze.

Articolo 15 - Responsabile dell'adozione dell'avviso e del procedimento

1. Il Servizio responsabile dell'istruttoria è l'Area Servizi al Cittadino - Unità Operativa Centro per l'Impiego, Scala Cappuccini n. 1, 34131 Trieste.

2. Il Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 è la dott.ssa Veronica STUMPO. In caso di inerzia del responsabile del procedimento, il potere sostitutivo è attribuito al Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino, dott. Alberto GAGLIARDI. Gli esiti delle istruttorie delle domande saranno notificati ai destinatari e pubblicati all'Albo nel sito della Provincia di Trieste.

3. Copia integrale del presente avviso sarà pubblicata sul sito Internet: <http://www.provincia.trieste.it/opencms/opencms/it/attivita-servizi/lavoro-orientamento/>, nella sezione "In evidenza".

Articolo 16 - Condizioni di tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 17 - Informazioni

1. Per informazioni e per presa visione degli atti è possibile rivolgersi al Centro per l'Impiego, Scala dei Cappuccini n. 1, 34131 Trieste - Collocamento mirato, stanza n. 5, lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 9.15 alle ore 12.45 – tel. 040/369104 (segreteria passante: al rispondere della registrazione digitare 3 + 3240 dott.ssa Patrizia MOSETTI o 3243 dott. Roberto BERTOLINI) e-mail: colloc.obbligatorio@provincia.trieste.it .



TITOLO II – ASSUNZIONI E STABILIZZAZIONI

DA PARTE DI DATORI DI LAVORO NON SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DELLA LEGGE 68/1999

Articolo 18 – Oggetto

1. Sono ammesse a contributo le domande che riguardano le assunzioni di personale disabile da parte di datori di lavoro non soggetti agli obblighi occupazionali stabiliti dalla legge 68/1999, in quanto imprese con meno di 15 dipendenti computabili – o anche di dimensioni maggiori, ma già in regola con gli obblighi di legge per aver effettuato le assunzioni a cui erano tenute ai fini della copertura della quota d'obbligo - e precisamente:

- a) assunzioni con contratto a tempo indeterminato;
- b) assunzioni con contratto a tempo determinato della durata di almeno 6 mesi
- c) proroghe di almeno 6 mesi di contratti a tempo determinato già instaurati e in corso alla data di presentazione della richiesta;
- d) trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato già instaurati e in corso alla data di presentazione della richiesta.

Articolo 19 – Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi sulle assunzioni di cui all'articolo 18:

- a) i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo d'assunzione di cui alla legge 68/1999, con esclusione dei datori di lavoro domestico;
- b) le cooperative sociali e loro consorzi non soggetti all'obbligo d'assunzione di cui alla legge 68/1999. Per la definizione di cooperativa sociale si fa riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8.11.1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali); le cooperative sociali devono essere iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative, al Registro regionale delle società cooperative (legge regionale 79/82) ed all'Albo regionale delle cooperative sociali (legge regionale 20/2006).
- c) le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11.8.1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato), non soggette all'obbligo d'assunzione di cui alla legge 68/1999.

2. I soggetti di cui ai commi precedenti, al momento della liquidazione del contributo,

devono avere la sede legale o l'unità operativa o studio interessati nel territorio della Provincia di Trieste e possedere i seguenti requisiti:

- a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese della provincia di Trieste, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;
- b) se cooperative o consorzi di cooperative, risultare regolarmente iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative, al Registro regionale delle società cooperative (L. R. 27/2007) e all'Albo regionale delle cooperative sociali (L. R. 20/2006);
- c) se imprese artigiane, risultare iscritte all'Albo delle imprese artigiane;
- d) se prestatori di attività professionali non ordinistiche, essere iscritti ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 22.4.2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni) e successive modificazioni e integrazioni, e avere iniziato la propria attività successivamente all'entrata in vigore della legge medesima;
- e) se organizzazioni di volontariato, essere iscritte nella sezione provinciale di Trieste nei Registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 266/1991, ai sensi del DPR 12.2.2003 n. 033/Pres.;
- f) rispetto integrale delle norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;
- g) assolvimento regolare degli obblighi tributari nonché di quelli retributivi, contributivi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi nascenti dalla qualità di datore di lavoro.

3. Per essere ammissibili a contributo le assunzioni devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) rappresentare un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; nel caso in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero dei dipendenti, le assunzioni sono ammesse a contributo solo nel caso in cui i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione di personale;
- b) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, di altri lavoratori disabili salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati, o che si tratti di licenziamento per giusta causa;
- c) non riferirsi a lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda e determinata da dimissioni volontarie del lavoratore o risoluzione consensuale del contratto di lavoro.

4. Ai fini del presente avviso, si stabilisce che:

- a) il rapporto di apprendistato non stagionale è equiparato a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) il rapporto di apprendistato stagionale di cui all'art. 4 del d. lgs. 167/2011 è

equiparato a un rapporto di lavoro a tempo determinato;

5. Non sono incentivate le forme di lavoro intermittente (c.d. lavoro a chiamata o job on call) di cui all'articolo 33 e seguenti del d. lgs. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 20 – Ammontare degli incentivi

1. L'ammontare degli incentivi per le assunzioni di cui all'articolo 19 non può superare il 75% del costo salariale annuo lordo, così come definito dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione delle Comunità europee del 17.6.2014, ed è pari a:

- a) 40.000,00 euro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato e pieno;
- b) 10.000,00 euro per ciascuna assunzione a tempo determinato e pieno di durata pari almeno a 6 mesi; per le assunzioni di durata inferiore, il contributo sarà calcolato proporzionalmente;
- c) 40.000,00 euro per ciascuna trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

2. Gli importi di cui al comma 1, nel caso di contratti a tempo parziale, sono ridotti proporzionalmente all'orario effettivamente svolto.

3. Nel caso in cui il contributo risulti superiore al 75% del costo salariale annuo lordo, gli importi di cui al comma 1 sono ridotti sino al raggiungimento del massimale consentito.

4. Per le ipotesi di cumulo, si rinvia all'articolo 6 del presente avviso.

Articolo 21 – Permanenza in servizio dei disabili assunti

1. Per le assunzioni di cui all'articolo 18, punto 1. lettera a) l'erogazione del contributo avviene a conclusione dei primi 18 mesi dalla data di assunzione, nei quali il beneficiario è tenuto ad assicurare la continuità del rapporto di lavoro.

2. Per le assunzioni di cui all'articolo 18, punto 1. lettere b) e c) l'erogazione del contributo avviene a conclusione dei primi 6 mesi dalla data di assunzione, nei quali il beneficiario è tenuto ad assicurare la continuità del rapporto di lavoro.

3. Per le trasformazioni di cui all'articolo 18, punto 1. lettera d) l'erogazione del contributo avviene a conclusione dei primi 12 mesi dalla data di trasformazione, nei quali il beneficiario è tenuto ad assicurare la continuità del rapporto di lavoro.

4. Nel caso di modifica dell'orario di lavoro, l'importo da erogare è variato proporzionalmente all'orario effettivamente svolto.

5. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari dovranno fornire anche le buste paga del lavoratore assunto. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto per causa non imputabile al datore di lavoro, gli importi sono proporzionati al periodo effettivamente svolto dal lavoratore, purché di durata non inferiore ai tre mesi. Per i periodi inferiori ai tre mesi non sarà erogato nessun contributo.



TITOLO III - INTERVENTI DI COLLOCAMENTO MIRATO

DA PARTE DI DATORI DI LAVORO SIA SOGGETTI SIA NON SOGGETTI AGLI OBBLIGHI

DELLA LEGGE 68/1999

Articolo 22 – Tipologie di intervento

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi di collocamento mirato di seguito elencati:
 - a) realizzazione e adeguamento del posto di lavoro;
 - b) rimozione di barriere architettoniche;
 - c) interventi per l'avvio e l'adozione di forme di telelavoro;
 - d) iniziative volte a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti;
 - e) iniziative volte a sostenere progetti di riabilitazione;
 - f) attività di tutoraggio e di supporto;
 - g) attività formative per il personale dipendente chiamato ad affiancare i lavoratori disabili;
 - h) attività formative per il personale disabile;
 - i) iniziative volte alla conciliazione dei tempi di lavoro e di cura familiare;

Articolo 23 – Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi per gli interventi di cui all'articolo 22 comma 1:
 - a) i datori di lavoro privati, sia soggetti sia non soggetti all'obbligo d'assunzione di cui alla legge 68/1999, con esclusione dei datori di lavoro domestico;
 - b) le cooperative sociali e loro consorzi;
 - c) le associazioni e le organizzazioni di volontariato.

Articolo 24 – Realizzazione e adeguamento del posto di lavoro

1. Sono ammissibili a contributo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'acquisto delle apparecchiature e degli ausili di qualsiasi natura finalizzati all'adeguamento del posto di lavoro destinato a un lavoratore disabile, in considerazione delle specifiche necessità legate alla sua patologia, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) acquisto di mobili ergonomico;
 - b) adeguamento o acquisto di tecnologie assistive, come: sensori, tastiere espanse o ridotte, emulatori a video, emulatori di mouse, controllo vocale del computer, display braille, software con sintesi vocale o videoingrandente, stampante braille elettronica che può fungere anche da macchina per scrivere, comunicatore simbolico, ecc.) ed eventuali costi di formazione per il loro corretto utilizzo.
2. Nel caso in cui l'intervento sia avviato ma non completato alla data di presentazione della domanda, esso deve essere portato a conclusione entro 6 mesi dalla comunicazione di concessione del contributo; nel caso in cui debba essere attivato, esso va avviato entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo e l'avvio deve essere notificato alla Provincia.

Articolo 25 – Rimozione di barriere architettoniche e percettive

1. Sono ammissibili a contributo le spese effettivamente sostenute e documentate per rimuovere gli ostacoli architettonici che, in qualsiasi modo, possono impedire o pregiudicare l'attività lavorativa di una persona disabile (a titolo esemplificativo: opere

murarie o assimilabili, comprese le spese di progettazione, per la realizzazione di ascensori, scivoli, servizi igienici, impianti di illuminazione, ecc.), nonché la realizzazione di percorsi tattili e tecnologici atti a favorire la mobilità autonoma dei lavoratori non vedenti e ipovedenti all'interno della sede di lavoro.

2. Nel caso in cui l'intervento sia avviato ma non completato alla data di presentazione della domanda, esso deve essere portato a conclusione entro 18 mesi dalla comunicazione di concessione del contributo; nel caso in cui debba essere attivato, esso va avviato entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo e l'avvio deve essere notificato alla Provincia.

Articolo 26 - Interventi per l'avvio e l'adozione di forme di telelavoro

1. Sono ammissibili a contributo le spese effettivamente sostenute e documentate per interventi finalizzati al telelavoro.

2. Nel caso in cui l'intervento sia avviato ma non completato alla data di presentazione della domanda, esso deve essere portato a conclusione entro 6 mesi dalla comunicazione di concessione del contributo; nel caso in cui debba essere attivato, esso va avviato entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo e l'avvio deve essere notificato alla Provincia.

Articolo 27 - Iniziative volte a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti

1. Sono ammissibili a contributo le spese effettivamente sostenute e documentate per interventi a favore dei lavoratori disabili impossibilitati a conciliare gli orari di lavoro con orari e percorsi dei trasporti pubblici e/o bisognosi di modalità di trasporto personalizzato, per la durata massima di 12 mesi.

2. L'intervento deve essere attuato secondo un progetto personalizzato a favore dei lavoratori disabili, che deve indicare:

- a) i problemi di natura oggettiva che rendono difficoltoso l'utilizzo dei normali mezzi di trasporto pubblico, a titolo esemplificativo e non esaustivo a causa di: inesistenza e/o impossibilità dell'utilizzo del mezzo proprio; mancanza o progressiva riduzione di linee della rete di trasporto pubblico nel percorso casa/lavoro; ridotto numero di corse sulla linea di trasporto pubblico nel percorso casa/lavoro; turnazione non coincidente con orari di trasporto pubblico; delocalizzazione della produzione successiva agli inserimenti effettuati;
- b) in alternativa ai problemi di natura oggettiva, i problemi di natura soggettiva eventualmente incontrati dal lavoratore;
- c) che i lavoratori destinatari degli interventi non sono già destinatari di altri interventi o contributi di agevolazione della mobilità casa/lavoro;
- d) le modalità dell'intervento, con indicazione degli elementi caratterizzanti la personalizzazione del progetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: incarico ad altro dipendente di accompagnare il lavoratore disabile; convenzione con cooperativa sociale o di trasporto; messa a disposizione di parcheggi riservati).

Articolo 28 - Iniziative volte a sostenere progetti di riabilitazione

1. Sono ammissibili a rimborso i costi salariali relativi alle ore impiegate da un lavoratore

con disabilità per la riabilitazione, per la durata massima di 12 mesi.

2. Nel caso in cui l'intervento sia avviato ma non completato alla data di presentazione della domanda, esso deve essere portato a conclusione entro 6 mesi dalla comunicazione di concessione del contributo; nel caso in cui debba essere attivato, esso va avviato entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo e l'avvio deve essere notificato alla Provincia.

Articolo 29 - Attività di tutoraggio e di supporto

1. Sono ammissibili a contributo le spese effettivamente sostenute e documentate per interventi di tutoraggio per la durata massima di 12 mesi.

2. Nel caso di tutor esterno, le spese saranno determinate dal compenso orario per il numero di ore effettivamente dedicate all'attività di tutoraggio.

3. Nel caso di tutoraggio interno, il costo riconoscibile ai fini della determinazione del contributo sarà calcolato in base della retribuzione oraria del lavoratore incaricato del tutoraggio, maggiorata delle mensilità aggiuntive, del trattamento di fine rapporto e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro. Compatibilmente con le disposizioni contrattuali applicate presso l'azienda, una percentuale del 15% del contributo assegnato dovrà essere riconosciuta al tutor aziendale ed il datore di lavoro dovrà fornire la documentazione comprovante il relativo pagamento.

4. L'attività di tutoraggio deve essere svolta secondo un progetto personalizzato a favore del lavoratore disabile, che deve indicare:

- a) un tutor per ciascun disabile assunto per il quale è chiesto il contributo: il tutor può essere individuato in soggetti esterni all'azienda con specifiche competenze (tutor esterno), ovvero può essere individuato tra i dipendenti e tecnici interni all'azienda (tutor interno), ove la contrattazione aziendale o di secondo livello, o altri accordi intervenuti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comunque denominati, ammettano tale possibilità;
- b) i compiti e gli impegni posti in capo al tutor, che dovranno comunque comprendere lo svolgimento di attività di accompagnamento e sostegno volte a favorire l'inserimento della persona disabile nell'organizzazione aziendale, la socializzazione nell'ambiente di lavoro e l'apprendimento dei compiti aziendali, supportando il processo per il raggiungimento dell'effettiva autonomia del lavoratore disabile;
- c) i tempi e le modalità di partecipazione ad incontri con il referente individuato dall'Area Servizi al Cittadino, secondo modalità da concordare tra il datore di lavoro e l'ufficio;
- d) la durata dell'attività di tutoraggio;
- e) il numero previsto di ore dedicate all'attività di tutoraggio, comprese nel normale orario di lavoro nel caso di tutor interno, e la calendarizzazione di massima delle stesse;
- f) il preventivo finanziario con indicazione dei costi dell'intervento, che costituiranno il tetto massimo di spesa riconoscibile.

5. Il progetto di tutoraggio interno, qualora avviato e ancora in corso al momento della domanda, deve essere portato a conclusione entro 12 mesi dalla comunicazione di concessione del contributo, salvo casi eccezionali che saranno valutati dalla Provincia, sentito il Comitato Tecnico; nel caso in cui debba essere attivato, esso va avviato entro 60

giorni dalla comunicazione di concessione del contributo e l'avvio deve essere notificato alla Provincia.

6. Il progetto di tutoraggio esterno deve essere avviato entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo e l'avvio deve essere notificato alla Provincia.

Articolo 30 - Attività formative per il personale dipendente chiamato ad affiancare i lavoratori disabili

1. Sono ammissibili a contributo le spese effettivamente sostenute e documentate per iniziative formative per il personale dipendente chiamato ad affiancare i lavoratori disabili, nonché il rimborso dei costi salariali relativi alle ore impiegate per la formazione, per la durata massima di 3 mesi, purché non si tratti di interventi riconducibili a formazione obbligatoriamente a carico del datore di lavoro ai sensi di legge.

2. Nel caso in cui l'intervento sia avviato ma non completato alla data di presentazione della domanda, esso deve essere portato a conclusione entro 6 mesi dalla comunicazione di concessione del contributo; nel caso in cui debba essere attivato, esso va avviato entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo e l'avvio deve essere notificato alla Provincia.

Articolo 31 - Attività formative per il personale disabile

1. Sono ammissibili a contributo le spese effettivamente sostenute e documentate per iniziative formative per il personale disabile, nonché il rimborso dei costi salariali relativi alle ore impiegate per la formazione, per la durata massima di 3 mesi, purché non si tratti di interventi riconducibili a formazione obbligatoriamente a carico del datore di lavoro ai sensi di legge.

2. L'intervento non deve essere già avviato al momento della presentazione della domanda, esso va avviato entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo e l'avvio deve essere notificato alla Provincia. All'atto della domanda, l'impresa deve dichiarare:

- a) nome e dimensione dell'impresa;
- b) descrizione del progetto, con indicazione delle date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto;
- d) elenco dei costi del progetto.

Articolo 32 - Iniziative volte alla conciliazione dei tempi di lavoro e di cura familiare

1. Le iniziative di cui al presente articolo non devono essere ancora avviate al momento della presentazione delle domande.

2. Sono ammissibili a contributo le spese effettivamente sostenute e documentate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per: centri estivi e colonie a favore di bambini in età prescolare e in età corrispondente alla frequenza della scuola primaria e secondaria di primo grado, asili e baby-parking, anche aziendali, e baby - sitter per bambini in età prescolare e in età corrispondente alla frequenza della scuola primaria.

3. L'intervento deve essere attuato secondo un progetto personalizzato a favore del lavoratore disabile, che deve indicare:

- a) i problemi di natura oggettiva che rendono necessario, per il proficuo inserimento

lavorativo del dipendente, l'intervento di cui si discorre;

- b) che i destinatari finali degli interventi non sono già beneficiari di altri interventi o contributi per le medesime voci;
- c) le modalità dell'intervento, con indicazione degli elementi caratterizzanti la personalizzazione dell'intervento.

4. L'intervento va avviato entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo e l'avvio deve essere notificato alla Provincia; esso deve essere portato a conclusione entro 6 mesi dalla comunicazione di concessione del contributo, a pena di revoca del beneficio.

Articolo 33 - Ammontare degli incentivi

1. L'ammontare degli incentivi per gli interventi di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27 è riconosciuto nella misura massima del 100% delle spese ammissibili, al netto di imposte e tasse di qualsiasi natura, ove dovute, ed è riconosciuto fino a un massimo di 50.000,00 euro per ogni iniziativa, anche nel caso in cui i destinatari finali siano più di uno.

2. L'ammontare del rimborso di cui all'articolo 28 è riconosciuto nella misura massima del 100% del costo sostenuto dal datore di lavoro ed è riconosciuto fino a un massimo di 15.000,00 euro per ogni dipendente disabile impegnato in attività di riabilitazione.

3. L'ammontare degli incentivi per gli interventi di cui all'articolo 29 co. 2 (tutoraggio svolto da tecnici esterni all'azienda) e all'articolo 32 è riconosciuto fino a un massimo di 15.000,00 euro per ogni dipendente destinatario dell'intervento.

4. L'ammontare degli incentivi per gli interventi di cui all'articolo 29 co. 3 (tutoraggio interno) è riconosciuto nella misura massima del 100% delle spese ammissibili, al netto di imposte e tasse di qualsiasi natura, ove dovute, fino a un massimo di 15.000,00 euro per ogni dipendente destinatario dell'intervento.

5. L'ammontare degli incentivi per l'intervento di cui all'articolo 30 è riconosciuto nella misura massima del 100% delle spese ammissibili, al netto di imposte e tasse di qualsiasi natura, ove dovute, fino a un massimo di 20.000,00 euro per ogni dipendente destinatario dell'intervento.

6. L'ammontare degli incentivi per l'intervento di cui all'articolo 31 è riconosciuto nella misura massima del 60% delle spese ammissibili, al netto di imposte e tasse di qualsiasi natura, ove dovute, fino a un massimo di 20.000,00 euro per ogni dipendente destinatario dell'intervento.

Articolo 34 – Erogazione degli incentivi di cui al Titolo III

1. L'erogazione del contributo avviene di norma a conclusione dell'intervento ammesso a finanziamento, nel rispetto dei termini eventualmente specificati per ciascuna tipologia di intervento o nel provvedimento di concessione. Resta ferma la possibilità del beneficiario di chiedere un'anticipazione del contributo concesso, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 12 del presente avviso.

2. Contestualmente alla domanda di contributo, nel caso in cui l'intervento sia già concluso, ovvero entro 30 giorni dalla conclusione, il beneficiario deve produrre la seguente documentazione:

- a) relazione sottoscritta dal legale rappresentante che illustri l'intervento effettuato e la sua positiva conclusione nei termini previsti;

- b) la riconducibilità delle spese di cui si chiede il rimborso all'intervento finanziato;
- c) rendicontazione delle spese sostenute, con allegata idonea documentazione giustificativa; nel caso degli interventi di tutoraggio deve essere indicato il numero di ore di attività effettivamente svolte dal tutor interno o esterno e la relativa calendarizzazione; nel caso di tutoraggio interno, va allegata anche la busta paga attestante l'eventuale pagamento della quota del 15 % del contributo concesso a favore del tutor aziendale.



TITOLO IV –AUTOIMPRENDITORIALITA’ E PROGETTI DI SVILUPPO AZIENDALE

Articolo 35 – Tipologie di intervento

1. Sono ammissibili a contributo le domande per:

- j) iniziative di auto imprenditorialità da parte di lavoratori con disabilità;
- k) progetti di sviluppo aziendale e di investimento da parte di datori di lavoro, con esclusione dei datori di lavoro domestico.

2. Le iniziative di cui al presente Titolo non devono essere ancora avviate al momento della presentazione delle domande.

Articolo 36 – Auto imprenditorialità

1. È riconducibile all'intervento l'avvio di nuova attività d'impresa individuale, o di società di persone, o di attività di lavoro autonomo, o di cooperativa sociale di tipo b) con le seguenti specifiche:

- a) nel caso di impresa individuale o di lavoro autonomo, il soggetto che si candida deve essere persona disabile ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera a);
- b) nel caso di società di persone, almeno il 50% dei soci deve essere costituito da persone disabili ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera a);
- c) nel caso di cooperativa sociale di tipo b), almeno il 30% dei soci lavoratori deve essere costituito da persone disabili ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera a).

Articolo 37 - Progetti di sviluppo aziendale

1. Sono riconducibili all'intervento le acquisizioni di ramo di azienda, le iniziative o gli investimenti da parte di datori di lavoro privati o cooperative sociali già esistenti alla data di presentazione della domanda di contributo, nell'avvio dei quali sia coinvolto personale formato almeno per il 50% da lavoratori disabili, diversi da quelli eventualmente già presenti nell'impresa o nella cooperativa, che comportino una crescita dimensionale dell'impresa.

2. Il progetto deve riportare la descrizione dell'intervento, l'ubicazione, le date di inizio e di conclusione e l'elenco dei costi preventivati.

Articolo 38 - Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi per le iniziative di cui all'articolo 36 i lavoratori disabili maggiorenni e iscritti, al momento della presentazione della domanda, nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 68/1999, tenuto dal Centro per l'Impiego di Trieste.
2. Possono beneficiare dei contributi per le iniziative di cui all'articolo 37 i datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro domestico, e le cooperative sociali, soggetti e non soggetti agli obblighi occupazionali di cui alla legge 68/1999.
3. I soggetti di cui al comma 2 devono avere la sede legale o l'unità operativa o studio interessati nel territorio della Provincia di Trieste e possedere i seguenti requisiti:
 - a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese della provincia di Trieste, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;
 - b) se cooperative o consorzi di cooperative, risultare regolarmente iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative, al Registro regionale delle società cooperative (L. R. 27/2007) ed all'Albo regionale delle cooperative sociali (L. R. 20/2006);
 - c) se imprese artigiane, risultare iscritte all'Albo delle imprese artigiane;
 - d) se prestatori di attività professionali non ordinistiche, essere iscritti ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 22.4.2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni) e successive modificazioni e integrazioni, e avere iniziato la propria attività successivamente all'entrata in vigore della legge medesima;
 - e) rispetto integrale delle norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;
 - f) assolvimento regolare degli obblighi tributari nonché di quelli retributivi, contributivi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi nascenti dalla qualità di datore di lavoro.

Articolo 39 - Ammontare degli incentivi

1. L'incentivo per iniziative di auto imprenditorialità di cui all'articolo 36 viene riconosciuto nella misura massima dell'80% dell'investimento complessivo, al netto di IVA ed altre imposte e tasse, così come di seguito specificato:
 - a) per la costituzione di imprese in forma individuale o societaria o di cooperativa sociale di tipo b) non riconducibili al settore agricolo:
 - 1) il contributo massimo concedibile ammonta a 40.000,00 euro, se riguarda un solo lavoratore disabile;
 - 2) il contributo massimo concedibile ammonta a 80.000,00 euro, se riguarda più lavoratori disabili;
 - b) per la costituzione di imprese del settore agricolo: Il contributo massimo concedibile ammonta a 15.000,00 euro;
 - c) per l'apertura di una attività professionale: qualora il progetto riguardi l'apertura di un'attività professionale protetta, ma non soggetta all'iscrizione al registro delle imprese, il contributo massimo concedibile ammonta a 20.000,00 euro.
2. L'incentivo per iniziative di sviluppo aziendale o di investimento di cui all'articolo 37 viene riconosciuto nella misura massima dell'80% dell'investimento complessivo, al netto

di IVA ed altre imposte e tasse, per un massimo di 40.000,00 euro se comporta l'inserimento lavorativo di un lavoratore disabile, di 60.000,00 se prevede l'inserimento di più lavoratori disabili.

Articolo 40 – Cumulabilità degli incentivi

1. E' ammessa una sola domanda di contributo per gli interventi di cui al presente Titolo da parte del medesimo soggetto proponente.
2. I contributi concessi ai sensi del presente Titolo non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, riconducibili alle stesse voci di spesa di cui al successivo articolo 41.
3. I contributi concessi ai sensi del presente Titolo sono cumulabili, qualora ricorrano i presupposti, con gli incentivi a valere sul Fondo nazionale e sul Fondo provinciale per l'occupazione dei disabili.

Articolo 41 – Spese ammissibili

1. Sono finanziabili, al netto di IVA e di altre imposte e tasse, le spese, sostenute dalla data di concessione del contributo e fino ai 12 mesi successivi, con riferimento alla data del documento giustificativo della spesa, sostenute per le seguenti categorie di spese:

- a) parcelle notarili relative alla costituzione o alla trasmissione dell'impresa;
- b) acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi, strutture non in muratura e rimovibili necessari all'attività, suppellettili escluse;
- c) impianti e macchinari, anche usati, purché accompagnati da:
 1. fattura di acquisto che riporti l'attestazione di conformità;
 2. attestazione sulla provenienza del bene/materiale;
 3. attestazione che il prezzo del bene usato non è superiore al suo valore di mercato al momento dell'acquisto;
 4. dichiarazione del venditore che il bene negli ultimi sette anni non è stato a sua volta oggetto di agevolazione pubblica;
- d) quote iniziali del contratto di franchising;
- e) acquisto e sviluppo di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali inerenti l'attività dell'impresa;
- f) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e relative spese per consulenze specialistiche;
- g) spese per il piano di comunicazione;
- h) consulenza e servizi specialistici relativi alla gestione dell'impresa, previsti nei primi 12 mesi di vita dell'impresa nelle aree:
 1. marketing;
 2. logistica;
 3. produzione;
 4. personale, organizzazione e sistemi informativi;
 5. economico-finanziaria;

6. contrattualistica;

7. spese relative alla fideiussione.

2. Non sono ammissibili le spese di gestione ordinaria, ripetitive e riconducibili al normale funzionamento dell'impresa, comprese le spese per il personale, né le spese per materiali deperibili o di consumo. In particolare, non sono ammissibili:

- a) le spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
- b) le spese documentate da note e ricevute;
- c) le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali;
- d) le spese effettuate e/o fatturate al beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

3. Eventuali scostamenti tra le singole tipologie di spesa indicate in sede di presentazione del progetto dovranno essere tempestivamente comunicati dal richiedente alla Provincia di Trieste per consentire le necessarie verifiche e valutazioni.

Articolo 42 - Obblighi dei beneficiari dei contributi per l'auto imprenditorialità

1. L'avvio di nuova attività d'impresa, individuale o societaria, o di attività di lavoro autonomo deve essere effettuato entro dodici mesi dalla concessione del contributo e sarà verificato d'ufficio presso il Registro delle imprese della provincia di Trieste.

2. Nel caso di apertura di una attività professionale protetta ma non soggetta all'iscrizione al registro delle imprese, l'interessato attesterà l'avvio dell'attività con apposita dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive.

3. I beneficiari dei contributi per l'auto imprenditorialità, una volta avviata l'attività in forma autonoma, si impegnano ad attivarsi per richiedere la conservazione dello stato di disoccupazione, qualora ne ricorrano i presupposti, entro 60 giorni dall'avvio, decorsi i quali si procederà alla cancellazione d'ufficio dall'elenco di cui all'articolo 8 della legge 68/1999, tenuto dal Centro per l'Impiego di Trieste.

4. I beneficiari si impegnano a mantenere attiva la sede o l'unità operativa o l'attività di auto imprenditorialità realizzate con il sostegno della Provincia di Trieste nel territorio provinciale per tre anni, decorrenti dalla data di avvio dell'attività.

Articolo 43 - Obblighi dei beneficiari dei contributi per iniziative di sviluppo aziendale

1. L'acquisizione del ramo di azienda, l'ampliamento dell'attività o l'investimento oggetto della domanda di contributo deve essere effettuato entro dodici mesi dalla concessione del contributo.

2. I beneficiari si impegnano a mantenere attiva l'iniziativa, ovvero a mantenere la proprietà dei beni acquistati con il sostegno della Provincia di Trieste per tre anni, decorrenti dalla data di avvio dell'attività, a pena di revoca ai sensi dell'articolo 13.

Articolo 44 – Rendicontazione delle spese

1. Le rendicontazioni finali dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla conclusione del progetto e, in ogni caso, non oltre 12 mesi dall'avvio dell'attività. Dovranno essere allegati i giustificativi di spesa in originale regolarmente quietanzati. Il pagamento delle spese dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.
2. La Provincia di Trieste si riserva di valutare una possibile proroga dei termini per la rendicontazione, per una sola volta e per un periodo non superiore a 2 mesi, a fronte di presentazione di richiesta scritta e debitamente motivata, pervenuta entro i 15 giorni antecedenti il termine sopra indicato.
3. La mancata presentazione della rendicontazione con trasmissione della documentazione e degli idonei giustificativi delle spese complessive sostenute, entro il termine ultimo dei 12 mesi dall'avvio dell'attività, o dell'ulteriore termine eventualmente concesso in sede di richiesta di proroga, ai sensi di quanto sopra specificato, determinerà la revoca del contributo concesso.
4. Preliminarmente ad ogni erogazione in favore di impresa costituita, sarà verificata la regolarità contributiva della medesima. I beneficiari dovranno risultare inoltre regolarmente iscritti al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio o, se hanno intrapreso attività di impresa o di lavoro autonomo, la loro partita IVA dovrà risultare regolarmente attivata.

Articolo 44 – Controlli, valutazione e monitoraggio degli interventi di cui al presente Titolo

1. Controlli e sopralluoghi ispettivi potranno essere disposti sia durante che nei tre anni successivi all'inizio dell'attività, al fine di verificare ed accertare quanto di seguito indicato:
 - a) il rispetto delle condizioni previste per l'ottenimento del beneficio e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto agevolato;
 - b) che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nell'avviso;
 - c) che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;
 - d) che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme;
 - e) il possesso, il mantenimento e il rispetto, da parte del beneficiario, dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, la concessione/erogazione del beneficio e la corretta destinazione del medesimo.

Invito a presentare domande di contributo a valere sul Fondo provinciale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 39 della Legge Regionale 9.8.2005, n. 18 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro" – ANNUALITÀ 2015.

TAVOLA RIASSUNTIVA

Iniziative di collocamento mirato:	importo massimo	intensità di aiuto	regime di aiuto	riferimenti avviso	
assunzioni a tempo indeterminato *	€ 40.000,00	75%	Regolamento (UE) n. 651/2014	Titolo II	artt. 18 - 21
assunzioni a tempo determinato *	€ 10.000,00	75%	Regolamento (UE) n. 651/2014	Titolo II	artt. 18 - 21
stabilizzazioni *	€ 40.000,00	75%	Regolamento (UE) n. 651/2014	Titolo II	artt. 18 - 21
realizzazione e adeguamento del posto di lavoro	€ 50.000,00	100%	Regolamento (UE) n. 651/2014	Titolo III	art. 24 - art. 33 co. 1 - art. 34
rimozione di barriere architettoniche e percettive	€ 50.000,00	100%	Regolamento (UE) n. 651/2014	Titolo III	art. 25 - art. 33 co. 1 - art. 34
interventi per l'avvio e l'adozione di forme di telelavoro	€ 50.000,00	100%	Regolamento (UE) n. 651/2014	Titolo III	art. 26 - art. 33 co. 1 - art. 34
iniziative volte a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti	€ 50.000,00	100%	Regolamento (UE) n. 651/2014	Titolo III	art. 27 - art. 33 co. 1 - art. 34
iniziative volte a sostenere progetti di riabilitazione	€ 15.000,00	100%	Regolamento (UE) n. 651/2014	Titolo III	art. 28 - art. 33 co. 2 - art. 34
attività di tutoraggio e supporto interno all'azienda	€ 15.000,00	100%	Regolamento (UE) n. 651/2014	Titolo III	art. 29 co. 3 - art. 33 co. 4 - art. 34
attività di tutoraggio e supporto svolto da tecnici esterni °	€ 15.000,00	100%	Regolamento (UE) n. 1407/2013 Regolamento (UE) n. 1408/2013 Regolamento (UE) n. 717/2014	Titolo III	art. 29 co. 2 – art. 33 co. 3 – art. 34
attività formative per il personale dipendente chiamato ad affiancare i lavoratori disabili	€ 20.000,00	100%	Regolamento (UE) n. 651/2014	Titolo III	art. 30 - art. 33 co. 5 - art. 34
attività formative per il personale disabile °	€ 20.000,00	60%	Regolamento (UE) n. 651/2014	Titolo III	art. 31 - art. 33 co. 6 - art. 34

* solo per datori di lavoro non soggetti agli obblighi occupazionali di cui alla legge 68/1999

° interventi che possono essere avviati solo dopo la presentazione della domanda di contributo

Progetti speciali attivati dalla Provincia:	importo massimo	intensità di aiuto	regime di aiuto	riferimenti avviso	
iniziative volte alla conciliazione dei tempi di lavoro e di cura familiare °	€ 15.000,00	100%	Regolamento (UE) n. 1407/2013 Regolamento (UE) n. 1408/2013 Regolamento (UE) n. 717/2014	Titolo III	art. 32 - art. 33 co. 3 - art. 34
iniziative di auto imprenditorialità °	€ 80.000,00	100%	Regolamento (UE) n. 1407/2013 Regolamento (UE) n. 1408/2013 Regolamento (UE) n. 717/2014	Titolo IV	art. 36 - art. 39 co. 1 - artt. 40 - 44
iniziative di sviluppo aziendale e di investimento che prevedano l'assunzione di personale disabile °	€ 60.000,00	100%	Regolamento (UE) n. 1407/2013 Regolamento (UE) n. 1408/2013 Regolamento (UE) n. 717/2014	Titolo IV	art. 37 - art. 39 co.2 - artt. 40 - 44

* solo per datori di lavoro non soggetti agli obblighi occupazionali di cui alla legge 68/1999

° interventi che possono essere avviati solo dopo la presentazione della domanda di contributo